

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4592 del 09/09/2022 |
| Oggetto | Procedimento FE22A0009. Autorizzazione alla perforazione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione aree verdi nel Comune di Tresignana, loc. Formignana. Comune di Tresignana. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4809 del 09/09/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno nove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE22A0009

AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI NEL COMUNE DI TRESIGNANA, LOC. FORMIGNANA.

RICHIEDENTE: COMUNE DI TRESIGNANA

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);

- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che con domanda assunta agli atti con prot. PG/2022/54743 del 01/04/2022, il Comune di Tresignana, con sede legale nel Comune di Tresignana in Via vittoria n. 29, ha richiesto:

1. l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 - pozzo avente profondità max di m. 50 dal piano campagna;

- ubicazione: Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana V.le Nord n. 28, su terreno di proprietà del Comune di Tresignana e censito al foglio. n. 9, mappale n. 844 del N.C.T;
coordinate UTM-RER: $x = 725677,882$ - $y = 969838,531$;
2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
- portata massima di acqua derivabile pari a l/s 2,07;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 5.535,36;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione di attrezzature sportive e aree verdi (campo sportivo);

CONSIDERATO che:

- la domanda suindicata presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001 e di autorizzazione a nuova perforazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul BURERT n. 157 del 25.05.2022 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree ZSC e ZPS;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità

ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richiede specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono presenti fonti alternative disponibili sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico della richiedente;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2022/84189 del 19/05/2022, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma Semplificata e modalità Asincrona, per l'acquisizione dei pareri previsti dal R.R. 41/2001 e dal R.D. 1775/33 da parte degli Enti competenti;

PRESO ATTO che per la Provincia di Ferrara si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L. 124/2015;

ACCERTATO che la richiedente ha versato, in data 28.03.2022, la somma pari a euro 230,00 per le spese di istruttoria, introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

DATO ATTO che i Comuni sono soggetti esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 633/72, gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione si considerano assolti.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che l'autorizzazione alla perforazione possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di autorizzare il Comune di Tresignana, con sede legale nel Comune di Tresignana in Via Vittoria n. 29, la perforazione di nuova opera di presa, nell'ambito del procedimento di rilascio di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee - cod. SISTEB FE22A0009;
2. di precisare che le caratteristiche tecniche salienti dell'opera di presa in progetto, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti, sono le seguenti:
 - pozzo avente profondità max di m. 50 dal piano di campagna;
 - ubicazione:
Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana V.le Nord n. 28, su terreno di proprietà del Comune di Tresignana e censito al foglio. n. 9, mappale n. 844 del N.C.T;
coordinate UTM RER: $x = 725677,882$ - $y = 969838,531$;
 - portata massima di acqua derivabile pari a l/s 2,07;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 5.535,36;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione di attrezzature sportive e aree verdi (campo sportivo);
3. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui al Disciplinare *Prescrizioni per la perforazione*, parte integrante del presente atto di autorizzazione;
4. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, comportano il diniego della concessione e sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999;

5. di dare atto che l'autorizzazione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico e per esigenze di tutela della risorsa idrica;
6. di dare atto che il presente atto di autorizzazione è preliminare rispetto alla conclusione del procedimento di concessione che potrà concludersi con il rilascio o con il diniego del titolo, in relazione agli esiti della perforazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
11. che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente le prescrizioni e le condizioni per la perforazione di nuova opera di presa richiesta dal Comune di Tresignana, con sede legale nel Comune di Tresignana in Via Vittoria n. 29, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo. Cod. FE22A0009.

L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di nr. 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori nr. 6 mesi su richiesta del titolare dell'autorizzazione adeguatamente motivata.

ARTICOLO 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

1. Ubicazione della perforazione:

- Comune di Tresignana (FE), località Formignana V.le Nord n. 28;
- coordinate catastali: Foglio 9 - Mappale 844;
- coordinate UTM-RER: $x = 725677,882$ - $y = 969838,531$.

2. Caratteristiche tecniche di perforazione e dell'opera di presa:

- perforazione con sistema a trivellazione verticale, rotazione meccanica e distruzione di nucleo con circolazione diretta dei fanghi di espurgo;
- foro con profondità massima di metri 50,00 dal p.c. rivestito con una colonna cieca di tubazioni in PVC tipo PN12,5 MF a metri 40,00 massimo dal piano campagna;
- colonna filtrante costituita da tubo in PVC PN12,5 MF microfessurato (slot 0,4 mm), avente lunghezza massima pari a m 10,00 e posto tra le profondità massime di m 40,00 e m 50,00 dal piano campagna;
- diametro della colonna pozzo pari a mm 140,00 esterni e mm 126,60 interni;

- pozzo equipaggiato da elettropompa sommersa, marca *Pedrollo* modello *4SR8-24*, di potenza pari a 4,0 Kw, installata a m 18,00 di profondità e con una portata massima richiesta pari a 2,07 l/sec;
 - tubo di mandata in acciaio zincato di diametro pari a 1”1/2 (48,3 x 42,5);
 - pozzetto di alloggiamento di tipo prefabbricato in *cls*, provvisto di coperchio carrabile;
 - foro con tubo guida per misura del livello;
 - raccorderia DN40 e rubinetto per il campionamento delle acque emunte;
 - conta-litri DN40, tipo Woltmann a getto multiplo a rulli protetti e quadrante asciutto protetto;
 - saracinesca di chiusura DN40 e valvola di non ritorno DN40;
 - pozzo non equipaggiato di avampo.
2. I dati tecnici definitivi saranno confermati e acquisiti con la trasmissione della documentazione di cui al seguente **Articolo 3 - Comunicazioni**.

ARTICOLO 2 - PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

1. Prescrizioni tecniche

L'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo, per isolare le falde più superficiali, deve essere colmata adottando una cementazione mediante pompaggio di boiaccia cementizia con iniezione a pressione dal basso verso l'alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al p.c.. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il pozzo deve essere equipaggiato a protezione dell'opera, di una testa pozzo dotata di foro di ispezione a tenuta ermetica, per consentire misurazioni in sito.

Il pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto da installare sul tubo di mandata, per il prelievo di campioni d'acqua.

Si prescrive l'installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata (contatore).

Nella tubazione idraulica di mandata del pozzo andrà inserita una valvola di ritegno (non ritorno), per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le acque di superficie.

2. Metodologie e tecnologie di perforazione - Prescrizioni

Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.

L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire tramite PEC le seguenti Amministrazioni competenti:

- il *Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari* - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale:

Bologna, Via Zamboni n. 1 - PEC: unmig.bologna@pec.mise.gov.it;

- l'*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*;
- il *Comando dei Vigili del Fuoco* competente;
- *ARPAE - SAC di Ferrara*, per conoscenza.

La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.

Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo.

I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.

In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 3 - COMUNICAZIONI

- 1. Comunicazione inizio lavori.** Gli interessati sono tenuti a comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione nonché la data di termine degli stessi, fornendo una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione. Tale adempimento potrà essere ottemperato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
- 2. Relazione di fine lavori** – Gli interessati sono tenuti inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive utilizzate per la perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata;
 - il tipo di falda captata,
 - l'individuazione del corpo idrico captato.
 - risultati della prova di emungimento realizzata ai sensi dell'art. 16, comma 5 del RR 41/2001 al fine di definire il comportamento idrodinamico dell'acquifero messo in pompaggio;
 - documentazione fotografica della testa pozzo e delle relative dotazioni (contatore, ecc.);
- 3. Comunicazioni all'ISPRA.** Ai sensi della L. 464/84 per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, è necessario trasmettere all'*ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale* – entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori di perforazione, una comunicazione di inizio indagine ed entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori una relazione sui risultati della ricerca, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito di ISPRA:
<http://www.isprambiente.gov.it>.

L'inosservanza di tale adempimento è soggetta a sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, l. 464/1984.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito ISPRA.

ARTICOLO 4 - OSSERVANZA LEGISLATIVA

1. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture con portanza idonea a garantire la sicurezza.

2. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

ARTICOLO 5 - VIGILANZA E SANZIONI

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro. Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è oggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.